



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO RELATIVO ALLA CONVENZIONE TRA ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI, ASSOCIAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI ED IMMOBILIARI E ORDINI PROFESSIONALI PER IL SETTORE CASA PROMOSSA DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE

Fanno parte del “settore casa”: Installazione e manutenzione elettrica e elettronica; Installazione e manutenzione termoidraulica; Manutenzione e assistenza caldaie; Manutenzione e assistenza elettrodomestici; Opere da fabbro; Opere da falegname; Serramentistica; Opere edili; Opere da verniciatore e rifinitura superfici; Interventi di spazzacamino; Opere da vetraio; Imprese di pulizia; Vendita, montaggio mobili e complementi d’arredo; Manutenzione di parchi e giardini; Installazione e manutenzione di antenne; Installazione e manutenzione Ascensori; Opere di sistemazione esterna; Risparmio energetico (per le seguenti sottocategorie: Installazione e manutenzione elettrica e elettronica; Installazione e manutenzione termoidraulica; Manutenzione e assistenza caldaie; Manutenzione e assistenza elettrodomestici; Serramentistica; Opere edili; Opere da Vetraio; Opere da verniciatore e rifinitura superfici, Interventi di spazzacamino).

Art. 1

In relazione alla Convenzione promossa dalla Camera di Commercio di Varese per il “Settore casa”, sottoscritta il 14 febbraio 2009, la Camera di Commercio di Varese provvede a registrare il marchio di garanzia di cui all'allegato 1.

Il marchio viene concesso gratuitamente in uso non esclusivo agli operatori del Settore Casa, come sopra definiti, che aderiscono alla Convenzione.

Art. 2

La concessione in uso di cui all'art. 1 viene disposta con determinazione dirigenziale, previa presentazione di istanza in carta libera nella quale l'interessato dichiara di impegnarsi a rispettare il contenuto della Convenzione.

Le imprese richiedenti devono essere regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese, non sottoposte a procedure concorsuali o a procedure per pratiche commerciali scorrette o ad azioni inibitorie per clausole contrattuali vessatorie ed in regola con il pagamento del diritto annuale a favore della Camera di Commercio di Varese.

Art 3

La Camera di Commercio di Varese tiene un registro di concessionari del marchio di garanzia di cui all'art. 1, dove fra l'altro può essere annotata ogni informazione utile a valutare il rispetto delle norme della convenzione da parte delle imprese iscritte.

Art. 4

La concessione del marchio di garanzia può essere revocata con determinazione dirigenziale, previo contraddittorio con l'interessato, qualora il concessionario non rispetti il contenuto della convenzione sopra citata.

Art. 5

Le parti firmatarie della convenzione provvedono a vigilare sul corretto utilizzo del marchio e sul rispetto del presente regolamento, segnalando alla Camera di Commercio eventuali comportamenti o utilizzi non conformi.

Le associazioni possono elaborare e proporre alla Camera di Commercio l'adozione di formulari contrattuali tipo, formulare proposte alle associazioni aderenti e alla Camera di Commercio per la modifica, l'integrazione e la promozione di qualsiasi iniziativa utile per il miglioramento della Convenzione di cui all'art. 1.